

**REVISORE DEI CONTI
DEL COMUNE DI VEZZANO SUL CROSTOLO
PROVINCIA DI REGGIO EMILIA**

Verbale del revisore n. 16/2020 del 30/11/2020

OGGETTO: BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2020/2022 - ARTICOLO 175 D.LGS. 18 AGOSTO 2000 - APPROVAZIONE 4^ VARIAZIONE DI BILANCIO STANZIAMENTI 2020/2022 E SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO.

Il sottoscritto dott. Mussini Corrado, revisore di codesto Ente, nominato con delibera C.C. n.11 del 30/04/2018,

Esaminata la proposta di delibera n. 448 del 26.11.2020 inerente la variazione di bilancio 2020/2022 e la verifica degli equilibri di bilancio (ex art.193 del D.LGS. numero 267/2000 e successive modifiche) che verrà presentata nella prossima seduta del Consiglio Comunale;

Richiamata la delibera consiliare n. 6 del 20/04/2020, relativa all'approvazione del bilancio di previsione 2020-2022;

Richiamata la delibera consiliare n. 2 del 20/04/2020, relativa all'approvazione della nota di aggiornamento al DUP 2020/2022;

Visto l'art. 193 del TUEL il quale prevede:

1. *Gli enti locali rispettano durante la gestione e nelle variazioni di bilancio il pareggio e tutti gli equilibri stabiliti in bilancio per la copertura delle spese correnti e per il finanziamento degli investimenti, secondo le norme contabili recate dal presente testo unico, con particolare riferimento agli equilibri di competenza e di cassa di cui all'art.162, comma 6;*
2. *Con periodicità stabilita dal regolamento di contabilità dell'ente locale, e comunque almeno una volta entro il 31 luglio di ciascun anno, l'organo consiliare provvede con delibera a dare atto del permanere degli equilibri generali di bilancio o, in caso di accertamento negativo ad adottare, contestualmente:*
 - a) *le misure necessarie a ripristinare il pareggio qualora i dati della gestione finanziaria facciano prevedere un disavanzo, di gestione o di amministrazione, per squilibrio della gestione di competenza, di cassa ovvero della gestione dei residui;*
 - b) *i provvedimenti per il ripiano degli eventuali debiti di cui all'art. 194;*
 - c) *le iniziative necessarie ad adeguare il fondo crediti di dubbia esigibilità' accantonato nel risultato di amministrazione in caso di gravi squilibri riguardanti la gestione dei residui".*

La deliberazione è allegata al rendiconto dell'esercizio relativo.
3. *Ai fini del comma 2, fermo restando quanto stabilito dall'art. 194, comma 2, possono essere utilizzate per l'anno in corso e per i due successivi le possibili economie di spesa e tutte le entrate, ad eccezione di quelle provenienti dall'assunzione di prestiti e di quelle con specifico vincolo di destinazione, nonché i proventi derivanti da alienazione di beni patrimoniali disponibili e da altre entrate*

in c/capitale con riferimento a squilibri di parte capitale. Ove non possa provvedersi con le modalità sopra indicate è possibile impiegare la quota libera del risultato di amministrazione. Per il ripristino degli equilibri di bilancio e in deroga all'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, l'ente può modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza entro la data di cui al comma 2.

4. La mancata adozione, da parte dell'ente, dei provvedimenti di riequilibrio previsti dal presente articolo è equiparata ad ogni effetto alla mancata approvazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 141, con applicazione della procedura prevista dal comma 2 del medesimo articolo.”

Visto l'art. 175 comma 8 del TUEL che prevede “mediante la variazione di assestamento generale, deliberata dall'organo consiliare dell'ente entro il 31 luglio di ciascun anno, si attua la verifica generale di tutte le voci di entrata e di uscita, compreso il fondo di riserva ed il fondi di cassa al fine di assicurare il mantenimento del pareggio di bilancio”;

Vista la delibera n.20 del 30.07.2020 con la quale l'Ente ha provveduto ad approvare la variazione di assestamento generale di bilancio ai sensi dell'art.175 del TUEL;

Visto l'art. 187, comma 2 del D.Lgs. 267/2000 dispone:

“1. Il risultato d'amministrazione è distinto in fondi liberi, fondi vincolati, fondi destinati agli investimenti e fondi accantonati....

2. La quota libera dell'avanzo di amministrazione dell'esercizio precedente, accertato ai sensi dell'art. 186 e quantificato ai sensi del comma 1, può essere utilizzato con provvedimento di variazione al bilancio, per le finalità di seguito indicate:

- a) per la copertura di debiti fuori bilancio;*
- b) per i provvedimenti necessari per la salvaguardia degli equilibri di bilancio di cui all'art.193 ove non possa provvedersi con mezzi ordinari;*
- c) per il finanziamento di spese d'investimento;*
- d) per il finanziamento delle spese correnti a carattere non permanente;*
- e) per l'estinzione anticipata dei prestiti.*

3. L'avanzo di amministrazione non vincolato non può essere utilizzato nel caso in cui l'ente si trovi in una delle situazioni previste dagli artt. 195 e 222, fatto salvo l'utilizzo per provvedimenti di riequilibrio di cui all'art.193”

Tenuto conto che:

- non sussistono debiti fuori bilancio e né situazioni atte a pregiudicare gli equilibri di bilancio, così come da dichiarazioni, allegata alla presente delibera, rilasciate dai responsabili dei servizi per quanto di loro competenza ;
- non sussistono dati, fatti o situazioni che possano far prevedere l'ipotesi di un disavanzo, di gestione o di amministrazione , per squilibrio della gestione di competenza, di cassa ovvero della gestione dei residui;
- permangono gli equilibri generali di bilancio pur rendendosi necessarie variazioni compensative del bilancio 2020/2022, che rispettano gli equilibri di bilancio;
- non sono richiesti interventi di riequilibrio economico da parte delle società ed organismi partecipati;
- non si ravvisa la necessità di accantonamenti per rischi di soccombenza da contenzioso;

- sono rispettate le disposizioni dell'art.1, comma 557 della legge 27/12/2006 n.296 e successive modificazioni;
- è rispettato il limite di cui all'art. 9 comma 28 del D.L. 78/2010 per le spese del personale a tempo determinato, con convenzione e con contratti di collaborazione coordinata e continuativa;
- i Dirigenti di Area e le P.O. Responsabili di servizio in sede di analisi generale degli stanziamenti di bilancio hanno segnalato la necessità di apportare variazioni al bilancio di previsione per adeguarlo a nuove esigenze intervenute, anche in relazione alla rilevazione di nuove/maggiori entrate;

Rilevato che il "Decreto Agosto" (D.L. 104/2020) ha rinviato al 30 novembre 2020 la salvaguardia degli equilibri di bilancio già prorogati dalla legge di conversione del Decreto rilancio (D.L. 34/2020) al 30 settembre 2020, rispetto ai termini ordinari di legge del 31 luglio 2020;

Rilevato che l'assestamento di bilancio genera un totale parte Entrata pari ad € 26.934,86 ed un totale parte Uscita pari ad € 26.934,86 garantendo così il mantenimento del pareggio di bilancio;

Considerato che nei mesi di ottobre e novembre, lo Stato ha stanziato a favore del Comune di Vezzano sul Crostolo ulteriori somme connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19 ancora in atto, che trovano la loro distribuzione, nella variazione oggetto della presente deliberazione:

- ai sensi del D.L: 34/2020 e 104/2020 a copertura di minori entrate T.OS.A.P. € 4.357,00;
- ai sensi del D.L:34/2020 per il finanziamento di interventi di sostegno di carattere economico e sociale € 26.150,00;
- ai sensi del D.L: 104/2020 per maggiori servizi di trasporto scolastico € 14.800,00;
- ai sensi del D.L: 154/2020 per misure urgenti di solidarietà alimentare € 22.500,00.

Il Revisore Unico procede ora all'analisi delle variazioni di bilancio, individuate negli allegati "A, B1, B2 e C" alla presente proposta di delibera, che sono così riassunte:

BILANCIO 2020

RIEPILOGO		
ENTRATA	Importo	Importo
Variazioni in aumento	€ 68.335,91	
Variazioni in diminuzione		€ 41.401,05
SPESA	Importo	Importo
Variazioni in aumento		€ 126.018,66
Variazioni in diminuzione	€ 99.083,80	
TOTALE A PAREGGIO	€ 167.419,71	€ 167.419,71

BILANCIO 2021

RIEPILOGO		
ENTRATA	Importo	Importo
Variazioni in aumento	€ 0,00	

Variazioni in diminuzione		€ 0,00
SPESA	Importo	Importo
Variazioni in aumento		€ 24.780,00
Variazioni in diminuzione	€ 24.780,00	
TOTALE A PAREGGIO	€ 24.780,00	€ 24.780,00

BILANCIO 2022

RIEPILOGO		
ENTRATA	Importo	Importo
Variazioni in aumento	€ 0,00	
Variazioni in diminuzione		€ 0,00
SPESA	Importo	Importo
Variazioni in aumento		€ 0,00
Variazioni in diminuzione	€ 0,00	
TOTALE A PAREGGIO	€ 0,00	€ 0,00

Il Revisore unico attesta che le variazioni proposte sono:

- Attendibili** sulla base dell'esigibilità delle entrate previste;
- Congrue** sulla base delle spese da impegnare e della loro esigibilità;
- Coerenti** in relazione al Dup e agli obiettivi di finanza pubblica;

Il Revisore ha verificato che

- ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 193 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, del permanere di una situazione di equilibrio di bilancio, come evidenziato nell'allegato "Equilibri di bilancio" della presente deliberazione, quale parte integrante e sostanziale, e pertanto della non necessità di adottare misure di riequilibrio;
- che la variazione di cui alla presente deliberazione consente di mantenere un fondo cassa al 31/12/2020 non negativo (Allegato Equilibri di Cassa);

Visto il principio applicato della programmazione allegato 4/1 al dlgs.118/2011;

Visti il principio applicato alla contabilità finanziaria allegato 4/2 al d.lgs. 118/2011;

Visto lo statuto ed il regolamento di contabilità;

Vista la relazione e il parere favorevole espresso dal Responsabile dell'area Economico-Finanziaria;

Tutto ciò premesso,

Esprime

parere favorevole sulla proposta di deliberazione di cui all'oggetto.

Reggio Emilia, 30/11/2020

Il Revisore Unico

dott. Corrado Mussini

(documento firmato digitalmente)